

Articolo 19

## **Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori**

(art. 29 cpv. 2 LL)

- <sup>1</sup> Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni.
- <sup>2</sup> Il datore di lavoro informa i genitori o le persone cui è affidata l'educazione in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.

Questa disposizione precisa l'obbligo di informare cui è tenuto il datore di lavoro, sancito dall'articolo 48 LL. Inoltre il datore di lavoro deve provvedere affinché i giovani siano istruiti adeguatamente

da una persona adulta qualificata a tale scopo. La formulazione tiene conto delle esigenze particolari dei giovani, che non hanno una percezione dei rischi e dei pericoli equivalente a quella degli adulti.